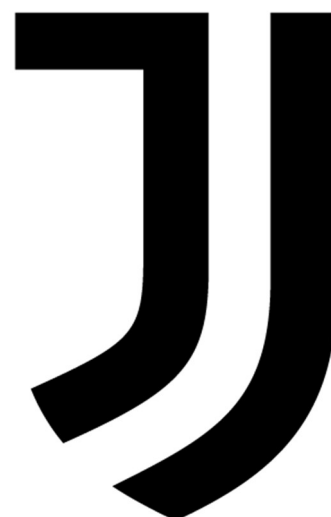


PROCEDURA

Gestione delle Operazioni con Parti Correlate

**(ai sensi dell'art. 4 del Regolamento adottato da
Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo
2010, come successivamente modificato e
integrato)**





1. Ambito di applicazione

La presente “*Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate*” (la “**Procedura**”) è stata adottata da Juventus Football Club S.p.A. (“**Juventus**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob OPC**”), tenuto anche conto, *inter alia*, della comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e del Codice di Corporate Governance (come di seguito definito).

La Procedura è volta a definire le regole relative all’identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) concluse dalla Società direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, come definite dall’Appendice del Regolamento Consob OPC (le “**Società Controllate**”).

La Procedura è principalmente finalizzata a: (i) identificare le categorie di parti correlate e le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, per le quali sono previsti appositi meccanismi autorizzativi e/o di informativa; (ii) rappresentare un’utile guida di riferimento per le funzioni coinvolte nel presente processo, ciascuna per quanto di propria competenza; e (iii) costituire uno strumento di tutela del patrimonio e della continuità aziendale.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto rinvio al Regolamento Consob OPC, nonché alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010 e da ultimo aggiornata in data 23 febbraio 2026. La Procedura è stata sottoposta al parere del Comitato e all’approvazione finale del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Consob OPC.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all’assemblea ai sensi di legge .

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Amministratori non correlati**” indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“**Amministratori coinvolti nell’operazione**” indica gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori di Juventus in possesso dei requisiti di indipendenza ⁽¹⁾ previsti dal TUF (articoli 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3) e dal Codice di Corporate Governance.

“**CFO**” indica il responsabile della funzione di *Chief Financial Officer* di Juventus.

“**Chief Legal Officer**” o “**CLO**” indica il responsabile della Direzione Legal di Juventus.

“**Codice di Corporate Governance**” indica il codice di corporate governance delle società quotate, adottato dal “Comitato per la Corporate Governance”, disponibile all’indirizzo internet <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf> .

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale di Juventus.

“**Comitato**” indica il comitato di cui al paragrafo 5 (*Comitato*).

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**” indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società

⁽¹⁾ La sussistenza del requisito di indipendenza è verificata dal Consiglio di Amministrazione.



interessata sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione di Juventus.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

“Documento Informativo” indica il documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob OPC.

“Funzione Accounting & Corporate Reporting” indica la funzione *accounting e corporate reporting* della Società.

“Funzione Responsabile” indica, a seconda dei casi, nell’ambito della Società le aree: Commercial, Marketing, Legal e Procurement, qualificati come *“focal point”* che hanno la responsabilità di segnalare tempestivamente al CFO e alla *Funzione Accounting & Corporate Reporting* potenziali operazioni con parti correlate per la gestione del processo di valutazione delle stesse secondo le disposizioni normative in vigore.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche sono aperte per la normale operatività lavorativa a Torino.

“Indici di Rilevanza”: gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento Consob OPC per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

“Operazioni con Parti Correlate” consiste in un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁽²⁾.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica le seguenti Operazioni con Parti Correlate:

- (a) le Operazioni con Parti Correlate per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%⁽³⁾;
- (b) le Operazioni con Parti Correlate con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati a Juventus, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%;

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni di Importo Esiguo” indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore complessivo non ecceda l’importo di Euro 200.000 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica o l’importo di Euro 500.000 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica.

“Organo Delegato”: indica l’amministratore/i esecutivo/i della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile ovvero le direzioni e/o altre figure aziendali competenti a deliberare in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente *pro-tempore*.

“Operazioni Ordinarie” indica le operazioni che rientrano nell’ambito dell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle Società Controllate.

“Parte Correlata” indica una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

⁽²⁾ Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; e (ii) le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

⁽³⁾ Gli Indici di Rilevanza individuati dall’Allegato 3 del Regolamento Consob OPC per l’identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono: (i) l’indice di rilevanza del controvalore; (ii) l’indice di rilevanza dell’attivo e (iii) l’indice di rilevanza delle passività. Per ulteriori informazioni si rinvia all’Allegato 3 del Regolamento Consob OPC.



(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole" e "stretti familiari" indicate nei Principi Contabili Internazionali e altresì contenute nell'Appendice al Regolamento Consob OPC.

"**Regolamento Emittenti**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

"**TUF**" indica il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

3. Identificazione delle Parti Correlate

Sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società, il CFO – avvalendosi del supporto della *Funzione Accounting & Corporate Reporting* – predispone la mappatura delle Parti Correlate della Società. Tale mappatura è riportata nel registro delle Parti Correlate predisposto dal CFO, con l'ausilio della *Funzione Accounting & Corporate Reporting* e messo a disposizione su supporto informatico della Società (il "**Registro delle Parti Correlate**").

Ai fini della suddetta mappatura, i soggetti indicati come Parti Correlate nel paragrafo 2 – sub a) (*Definizioni*), su richiesta del CFO e/o della *Funzione Accounting & Corporate Reporting*, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente a quest'ultimo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di eventuali ulteriori soggetti qualificabili come Parti Correlate.

Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 2 (*Definizioni*).



Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omesso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti derivante alla Società dal compimento dell'Operazione con Parti Correlate in violazione della presente Procedura.

Le Parti Correlate comunicano le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite entro 5 Giorni Lavorativi dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione. In ogni caso, il CFO provvede a far aggiornare il Registro delle Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.

4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

Al CFO – coadiuvato dalla *Funzione Accounting & Corporate Reporting* – è affidato il compito di istituire e mantenere aggiornato il registro delle Operazioni con Parti Correlate (il “**Registro delle Operazioni con Parti Correlate**”).

A seconda dei casi, la Funzione Responsabile e/o l'Organo Delegato, informano tempestivamente il CFO dell'insorgenza di atti o fatti che possano condurre alla realizzazione di Operazioni con Parti Correlate. In particolare, tali soggetti comunicano al CFO: (i) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro delle Parti Correlate; (ii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'operazione; (iii) le ragioni dell'operazione e (iv) eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

Prima di effettuare qualsiasi operazione, il CFO verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo ai sensi della Procedura.

Qualora l'operazione sia con una Parte Correlata, il CFO, avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali interessate (ivi inclusa la *Funzione Accounting & Corporate Reporting*), verifica:

- (a) se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui al paragrafo 13 (*Casi di esclusione*) della Procedura;
- (b) se l'operazione rientra tra le Operazioni Ordinarie;
- (c) se l'operazione sia effettuata in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del paragrafo 10 (*Delibere-quadro*) della Procedura; e
- (d) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi della Procedura.

Qualora l'operazione rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 13 (*Casi di esclusione*), ovvero sia compiuta in attuazione di una delibera-quadro, il CFO procede all'annotazione dell'operazione medesima, una volta eseguita, in apposita sezione nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 13 (*Casi di esclusione*) ovvero non sia compiuta in attuazione di una delibera-quadro, il CFO sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato, relazionandosi con il Chief Legal Officer che si occupa della gestione societaria, fornendo tempestivamente le necessarie informazioni. In tale caso si applicheranno le previsioni di cui alla disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di cui ai paragrafi, a seconda dei casi, 6.1 (*Esame dell'Operazione*), con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, o 7.1 (*Esame dell'Operazione*), con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche che precedono, il CFO non sia certo (i) della riconducibilità dell'operazione ai casi di esclusione di cui al paragrafo 13 (*Casi di esclusione*), (ii) della riconducibilità dell'operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie, e/o (iii) del controvalore dell'operazione al fine di determinare se si tratti di Operazione di Importo Esiguo e/o se l'operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi della Procedura, la valutazione è rimessa al Comitato.

Al fine di effettuare la propria valutazione, il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può (i) richiedere al CFO, o alla funzione aziendale eventualmente coinvolta, ulteriori informazioni e formulare osservazioni nonché (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti secondo quanto previsto ai paragrafi, a seconda dei casi, 6.1



(Esame dell'Operazione), con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, o 7.1 (Esame dell'Operazione), con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

5. Comitato

Il Regolamento Consob OPC prevede la costituzione di un Comitato che è coinvolto di volta in volta nella valutazione dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus ha istituito il "Comitato Operazioni Parti Correlate" cui ha attribuito il ruolo di Comitato competente sulle materie di cui al Regolamento Consob OPC, fatta eccezione per quanto attinente alle remunerazioni, per le quali è competente il "Comitato per le Nomine e la Remunerazione" della Società.

Il Comitato è composto secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB OPC *pro tempore* vigente.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

6.1. Esame dell'Operazione

Le Operazioni di Minor Rilevanza sono istruite in modo da illustrare in maniera approfondita e documentata l'interesse della Società al compimento dell'operazione, le ragioni dell'operazione medesima nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

La documentazione istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione a cura del CFO con il supporto della *Funzione Accounting & Corporate Reporting* che descrive compiutamente l'operazione indicante anche la data in cui l'operazione deve essere deliberata, deve essere messa a disposizione del Comitato e del Consiglio di Amministrazione (o dell'Organo Delegato) con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

Il Comitato deve, in tempo utile prima dell'approvazione dell'operazione, provvedere a formulare un parere motivato non vincolante in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Il Comitato può richiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse (il Comitato stesso verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 di cui all'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC). Se il Comitato richiede di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, il limite massimo di spesa – che dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione con Parti Correlate – sarà individuato d'intesa dal Comitato e dal CFO.

6.2. Approvazione dell'Operazione

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate previo parere motivato non vincolante del Comitato il quale è tenuto a trasmettere tale parere all'organo deliberante responsabile dell'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata in questione.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato deliberano sulla base della documentazione istruttoria e del parere del Comitato. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Inoltre, la deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione e delle relative condizioni. Nei casi in cui l'organo deliberante ritenga di non condividere il parere del Comitato, la deliberazione deve specificare le ragioni di tale mancata condivisione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati dal CFO o dalla *Funzione Accounting & Corporate Reporting*, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

7. Operazioni di Maggiore Rilevanza



7.1. Esame dell'Operazione

Le Operazioni di Maggior Rilevanza sono istruite in modo da illustrare in maniera approfondita e documentata l'interesse della Società al compimento dell'operazione, le ragioni dell'operazione medesima nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

La documentazione istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione a cura del CFO con il supporto della *Funzione Accounting & Corporate Reporting* che descrive compiutamente l'operazione indicante anche la data in cui l'operazione deve essere deliberata, deve essere messa a disposizione del Comitato e del Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

La delibera in merito al compimento di un'Operazione di Maggiore Rilevanza è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società non potendo tale potere essere delegato all'Organo Delegato.

Il Comitato o uno o più dei suoi componenti, a ciò appositamente delegati dal Comitato, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato può richiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse (il Comitato stesso verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 di cui all'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC). Se il Comitato richiede di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, il limite massimo di spesa – che dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione con Parti Correlate – sarà individuato d'intesa dal Comitato e dal CFO.

7.2. Approvazione dell'Operazione

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate previo parere motivato vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato; quest'ultimo è tenuto a trasmettere il parere stesso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera in merito al compimento o meno dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sulla base della documentazione istruttoria e del parere motivato vincolante del Comitato. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Inoltre, la deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati dal CFO o dalla *Funzione Accounting & Corporate Reporting*, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dal paragrafo 11.2 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea*) della presente Procedura.

8. Operazioni con Parti Correlate per il tramite di Società Controllate

Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione disciplinati dalla presente Procedura, le Società Controllate sottopongono a preventivo esame e/o approvazione della Società le Operazioni con Parti Correlate che intendono porre in essere. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute nei paragrafi 6 (*Operazioni di Minore Rilevanza*), 7 (*Operazioni di Maggior Rilevanza*) e 11 (*Operazioni di competenza dell'Assemblea*).

In particolare, l'amministratore delegato (ovvero, ove presente, l'organo delegato) della Società Controllata, prima di intraprendere un'operazione verifica (eventualmente con il supporto del CFO della Società) se la



controparte sia o meno una parte correlata. Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia una parte correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esclusione previsti dal paragrafo 13 (*Casi di Esclusione*), l'amministratore delegato (ovvero, ove presente, l'organo delegato) si astiene dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informa il CFO della Società. Ricevuta la comunicazione, il CFO della Società ne dà comunicazione, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione o all'Organo Delegato, i quali forniscono istruzioni in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alle previsioni della Procedura. Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

9. Operazioni urgenti

In caso di urgenza, ove l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata e ove espressamente consentito dallo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob OPC e la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai paragrafi 6 e 7 della presente Procedura, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Organo Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate a cura del CFO con il supporto del Legal per gli aspetti meramente societari;
- (b) le Operazione con Parti Correlate siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo di cui al paragrafo 16 della Procedura;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai soci non correlati.

10. Delibere-quadro

Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro per serie di Operazioni con Parti Correlate omogenee da realizzarsi da parte della Società o di Società Controllate con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso, le delibere-quadro:

- (a) non hanno efficacia superiore ad un anno;
- (b) si riferiscono a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere-quadro è data una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società pubblicherà un Documento Informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi uno degli Indici di Rilevanza.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le



disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7 (*Operazioni di Minore Rilevanza*) e 8 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*).

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente paragrafo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC.

11. Operazioni di competenza dell'Assemblea

11.1. Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le previsioni relative alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo 6 (*Operazioni di Minore Rilevanza*).

11.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase di trattative, in quella istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le previsioni relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 7 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*).

Nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che da essa debba essere autorizzata ai sensi dello Statuto sociale, ove il Comitato abbia rilasciato un parere negativo rispetto alla proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea (anche nel caso in cui il parere sia di natura non vincolante), fermo restando il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per legge o eventualmente previsti ai sensi dello Statuto sociale per la delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi, l'Operazione di Maggiore Rilevanza non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Qualora l'operazione abbia richiesto la pubblicazione del Documento Informativo e vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare allo stesso, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

11.3. Operazioni urgenti collegate a situazioni di crisi aziendale

Ove espressamente consentito dallo Statuto e fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob OPC, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dalle disposizioni che precedono, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le seguenti disposizioni:

- (a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (b) la relazione e le valutazioni siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob OPC. Se le valutazioni dell'organo di controllo sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente paragrafo 11.2; in caso contrario, si applica quanto previsto dal paragrafo 9, lettera e) che precede.

12. Presidi equivalenti



Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi e in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui al paragrafo 5 (*Comitato*), devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,
- (b) il parere del Comitato è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente non correlato, dal solo Amministratore Indipendente non correlato, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica operazione, Parte Correlata; ovvero,
- (c) il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano Parte Correlata rispetto alla specifica operazione; ovvero,
- (d) il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei presidi equivalenti previsti dal presente paragrafo.

In caso di ricorso ad uno dei presidi equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato.

13. Casi di esclusione

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Consob OPC, le disposizioni dello stesso e della presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), e alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (b) alle eventuali deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo. Qualora, nel corso dello stesso esercizio, risultino concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur singolarmente di controvalore non superiore all'importo di Euro 200.000 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica o all'importo di Euro 500.000 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, superino, ove cumulativamente considerate, tale soglia, l'operazione



che determina il superamento della predetta soglia è oggetto di deliberazione in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura.

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC, le previsioni di cui alla presente Procedura non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- (a) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) deliberazioni, diverse da quelle indicate precedentemente, in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (e.g., il "Comitato per le Nomine e la Remunerazione");
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera c) del Regolamento Consob OPC. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob OPC, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società:
 - (i) comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 Regolamento Consob OPC (i.e. entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Sulla base di tale informativa, gli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, verificano entro due mesi dalla ricezione della predetta informativa la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tale tipologia di operazione, e
 - (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob OPC, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.
- (d) operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché le operazioni compiute dalla Società, o dalle Società Controllate, con società collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate ⁽⁴⁾;

⁽⁴⁾ A titolo esemplificativo, si ha interesse significativo in caso di influenza notevole esercitata dalla parte correlata controparte dell'operazione. Si ha altresì interesse significativo qualora uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate con le quali l'operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.



- (e) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC;

I casi di esclusione previsti nel presente paragrafo 13 trovano applicazione anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate di cui al precedente paragrafo 8. Inoltre, nel caso in cui le operazioni che beneficiano di uno dei casi di esenzione di cui al presente paragrafo 13 siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà a comunicare agli Amministratori Indipendenti, che esprimono un parere sull'Operazione con Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione; l'invio di tali informazioni è effettuato su base annua.

14. Registrazione delle Operazione con Parti Correlate e Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Il CFO procede all'annotazione delle Operazioni con Parti Correlate, una volta eseguite, nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, ricevono una completa informativa predisposta dal CFO o dalla *Funzione Accounting & Corporate Reporting* in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate compiute o approvate nel trimestre di riferimento (sia nel caso in cui il compimento dell'operazione sia soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società o dell'assemblea soci sia nel caso in cui il compimento dell'operazione sia approvato da un diverso organo o soggetto dotato dei necessari poteri), con specifica indicazione di:

- (a) tipologia dell'operazione; e
- (b) ciascuna Operazione con Parte Correlata conclusa in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato e delle relative motivazioni.

15. Informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (la "**MAR**"), in caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate nonostante il parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre è messo a disposizione del pubblico un apposito documento (il "**Documento Trimestrale**") contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle eventuali Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel corso del trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato che deve essere allegato al Documento Trimestrale.

Il Documento Trimestrale viene pubblicato con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

16. Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob OPC, per (i) ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza, la Società è tenuta a redigere un Documento Informativo, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni (ovvero entro 15 giorni in caso di cumulo di Operazioni con Parti Correlate):

- (a) dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea, nel caso di Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare;
- (b) dalla conclusione del contratto, anche preliminare, nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale.



Il Documento Informativo è redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC. Il Documento Informativo riporta in allegato gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti, scelti ai sensi del paragrafo 6.1 o 7.1 della Procedura, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può valutare di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Società, per il tramite della Funzione Investor Relations, trasmette alla Consob il Documento Informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

17. Informativa periodica

Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, come richiamato dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob OPC, il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento⁽⁵⁾.

18. Obblighi di informativa al pubblico

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato stampa ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le Soglie di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del paragrafo 16 della Procedura;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal paragrafo 13 della Procedura;
- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori

⁽⁵⁾ Ai sensi della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 il perimetro rilevante della correlazione è definito, con riferimento alle informazioni di cui alle lettere b) e c) mediante rinvio alla nozione stabilita nei principi contabili internazionali. La lettera a), invece, fa riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento OPC.



indipendenti.

19. Modifica e pubblicazione della Procedura

Il CFO verifica che le disposizioni contenute nella Procedura siano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e a quanto stabilito da altre fonti normative applicabili alla Società e ne informa il Comitato e il Collegio Sindacale.

L'aggiornamento, la modifica e l'integrazione della Procedura sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato. Nel caso in cui non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti troveranno applicazione i presidi equivalenti di cui al paragrafo 12 (*Presidi equivalenti*).

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società nonché è oggetto di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

The present document is property and copyright of Juventus Football Club S.p.A. All rights reserved to Juventus Football Club S.p.A.
Il presente documento è di proprietà e copyright di Juventus Football Club S.p.A. Tutti i diritti riservati a Juventus Football Club S.p.A.